

IMPOSTE SUL REDDITO

Come calcolare l'acconto delle dirette in scadenza il 30 novembre

di **Laura Mazzola**

È ormai maturo il tempo per il pagamento della **seconda**, o **unica rata**, degli **acconti** relativi all'anno d'imposta **2015**. Infatti, il termine ultimo per il versamento è fissato, come "da tradizione", al **30 novembre**.

Sono chiamati alla cassa i contribuenti, **titolari e non di partita Iva**, che hanno presentato il modello Unico 2015 – redditi 2014, o modello Irap 2015 – redditi 2014, e risultano debitori d'imposta.

In particolare, la scadenza è valida per:

- l'**Irpef**;
- l'**Ires**;
- l'**Irap**;
- l'**imposta sostitutiva dei "nuovi minimi"**;
- la **cedolare secca**;
- l'**Inps**;
- l'**Ivie** e l'**Ivafe**.

Nel presente approfondimento si prendono in considerazione le **imposte dirette**.

In merito all'**Irpef**, il debito d'imposta da considerare e, in pratica, l'acconto complessivo da versare per l'anno 2015 è quello del rigo **RN34** (denominato "differenza"). Pertanto, la somma da corrispondere il prossimo 30 novembre è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (**40 per cento**), ovvero il 6 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

Si ricorda che l'acconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **52 euro** e che l'acconto va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se **inferiore a 257,52 euro**.

Diversamente, nei "casi particolari", previsti dal rigo **RN61**, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la **rideterminazione** dell'imposta 2014 e, di conseguenza, dell'acconto 2015, il riferimento per il calcolo è l'importo contenuto nella quarta colonna del rigo **RN61**.

Per quanto riguarda l'**Ires**, **invece**, l'acconto deve essere determinato calcolando:

- il **100 per cento** dell'ammontare indicato nel rigo **RN17** di Unico 2015 – redditi 2014, per le **società di capitali**;
- l'importo indicato nel rigo **RM28** di Unico 2015 – redditi 2014, per gli **enti non commerciali**.

Si evidenzia che tale versamento interessa le società di capitali e gli enti non commerciali con **esercizio coincidente con l'anno solare**. Inoltre, l'acconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **21 euro** e tale l'acconto va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se inferiore a **103 euro**.

L'acconto **Irap** da versare, invece, deve essere quello inserito nel rigo **IR21** del relativo modello, sempreché la somma superi i **52 euro**, nell'ipotesi di persone fisiche, ovvero di **21 euro**, nel caso di società di capitali e enti non commerciali.

Si ricorda che l'acconto Irap non è dovuto dai **produttori agricoli esonerati**, nel 2014, in base all'articolo 34, sesto comma, D.P.R. 633/1972, dagli **adempimenti Iva** e che, nello stesso anno, hanno **superato i limiti previsti per l'esonero**. La deroga non vale, invece, per chi ha **venduto più di un terzo dei beni** diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Decreto Iva e, per questo, fuori dal trattamento di favore.

Sempre il 30 novembre scade anche il versamento della seconda, o unica rata, dell'**imposta sostitutiva** dovuta dai "**nuovi minimi**", ossia da quei contribuenti che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

L'acconto complessivo da versare per l'anno 2015 è quello indicato nel rigo **LM14** (denominato "differenza"). Pertanto, la somma da corrispondere è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).

Come per l'Irpef, l'acconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o superiore a **52 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione il 30 novembre se inferiore a **257,52 euro**.

Infine, in merito alla **cedolare secca**, imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l'**RB12**. **Occorre, infatti, al fine del conteggio dell'acconto totale dovuto nell'anno 2015, calcolare il 95 per cento dell'importo. Il secondo acconto, da versare lunedì 30 novembre, è dato dalla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).**

Si evidenzia che l'acconto è dovuto solo se l'imposta inserita nel rigo RB11 è superiore a 52 euro.